SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1132-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 febbraio 1981 (V. *Stampato n.* **1132**)

modificato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1982 (V. *Stampato n.* **2324**)

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 febbraio 1982

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 2.890 miliardi per le attività del quinquennio 1980-1984

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato, per l'attuazione dei programmi di attività relativi al quinquennio 1980-1984, un contributo complessivo di li-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

re 2.890 miliardi, di cui lire 2.500 miliardi da destinare allo sviluppo delle attività nel settore nucleare e lire 390 miliardi da destinare agli interventi concernenti le energie rinnovabili ed il risparmio energetico.

La spesa relativa è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 325 miliardi.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 e fino al 1984 l'ammontare del predetto contributo dello Stato a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare è fissato in lire 550 miliardi per ciascun anno.

All'adeguamento del contributo dello Stato di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento globale di cui all'articolo 1, si provvede con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 1 resta determinato in lire 325 miliardi, di cui all'autorizzazione di spesa della legge 12 marzo 1981, n. 59.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede ad emanare una delibera che dovrà contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie — ivi comprese quelle relative alla sicurezza — per la realizzazione e l'esercizio di progetti PEC e CIRENE, che sarà dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottoposta al parere delle competenti Commissioni del Parlamento.

La relazione annuale del Presidente del CNEN al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attività dell'ente e sullo stato di attuazione del programma pluriennale, deve comprendere un rapporto dettagliato sui progetti PEC e CIRENE.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 325 miliardi nell'anno finanziario 1980 e in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — esaminati gli stati di avanzamento in rapporto alla delibera del CIPE di cui al primo comma — propone al CIPE le necessarie variazioni, ivi compresa, ove del caso, la chiusura dei progetti.

Art. 4.

In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i compiti di controllo di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonchè quelli connessi agli impianti ad alto rischio, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente ed il Consiglio di amministrazione del CNEN garantiscono la indipendenza e l'autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria.

A tal fine:

1) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della sanità e riceve le necessarie istruzioni dal Consiglio di amministrazione che ne verifica l'attuazione;

2) il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria relazione sulla attività svolta.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 550 miliardi nell'anno finanziario 1981 e comprensivo dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 5, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 59, e alla legge 2 ottobre 1981, n. 544, ed in lire 550 miliardi per l'esercizio finanziario 1982, si

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
anni finanziari, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.	provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*
Art. 4.	Art. 6.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti, compresi gli impegni di spesa ed i pagamenti, adottati in applicazione del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 269, il cui onere resta imputato sull'autorizzazione di spesa prevista dalla presente legge.	**Soppresso.**
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*